



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 2018

**VISTI** gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15;

**VISTO** l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente Norme in materia ambientale e, in particolare, gli articoli 196 e 199;

**VISTO**, altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

**VISTA** la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

**VISTO** l'articolo 4, comma 2-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Poteri sostitutivi dello Stato", con il quale è stabilito che nel caso di violazione della normativa europea accertata con



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari e decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario;

**VISTO** l'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della regione campania destinati all'agricoltura", con il quale è stabilito, al comma 4, che ciascun Presidente di regione, per le attività connesse alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, comunali e di altri enti territoriali;

**VISTO**, altresì, l'articolo 41, comma 2-ter della sopra citata legge n. 234 del 2012, secondo cui il Commissario, nello svolgimento della propria attività esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 del sopra citato articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

**VISTA** la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05 e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017, con la quale il Generale B.CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, di 58 siti già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017, con la quale il mandato commissariale del Generale B.CC. Vadalà è stato esteso, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad altre 22 discariche abusive oggetto delle



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

citare sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014;

**CONSIDERATO** che i poteri richiamati dall'articolo 41, comma 2-ter della citata legge n. 234 del 2012, si riferiscono a misure straordinarie dettate per accelerare l'utilizzo di risorse e l'esecuzione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico per i quali sono chiamati ad intervenire i Presidenti delle regioni sul cui territorio insiste l'intervento da effettuare, a favore dei quali è, pertanto, previsto l'avvalimento delle strutture e degli uffici regionali, comunali e di altri enti territoriali;

**TENUTO CONTO** che le competenze del Commissario straordinario unico, nell'esercizio dei poteri sostitutivi governativi prima affidati ai diversi Presidenti delle regioni, si estendono su tutto il territorio nazionale comportando l'esercizio di un'attività le cui dinamiche spazio-temporali, non sono riconducibili nei limiti territoriali legati ai singoli interventi di bonifica;

**CONSIDERATO** che, nella riunione di coordinamento del 5 dicembre 2017, convocata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo e alla quale hanno partecipato, oltre al Commissario straordinario, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio di Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono state esaminate alcune problematiche operative connesse all'utilizzo delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che incidono sull'efficacia delle attività e degli interventi posti a carico del Commissario straordinario;

**VISTA** la nota dell'11 dicembre 2017, prot. n. 16653/1981-2 "p", con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha evidenziato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa, nell'ambito del sostegno prestato all'operatività del Commissario nel comune interesse di consentire l'immediatezza dell'avvio delle attività alla luce delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'esigenza di un intervento che appresti la necessaria struttura di supporto del Commissario, consentendone l'adeguato funzionamento;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, apportare alcune modifiche e integrazioni alla delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017 e alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. Il comma 4, dell'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017, e il comma 4, dell'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, sono sostituiti dal seguente:



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- “4. Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi e altri emolumenti comunque denominati, ad esclusione del rimborso delle spese sostenute strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività commissariale, nel limite di euro 15.000 annui a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”.
2. Dopo l’articolo 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2017 e dopo l’articolo 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, è aggiunto il seguente articolo 2:
- “Art.2
1. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall’articolo 41, comma 2-ter della legge 24 dicembre 2012, n.234 e a supporto della propria attività, il Commissario straordinario può stipulare accordi con altre Amministrazioni pubbliche dello Stato interessate alla realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive di cui alla presente delibera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE